SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA ———

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 26 MARZO 1969

(6ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE	SPAGNOLLI
DISEGNI DI LEGGE Discussione e approvazione con modificazioni: « Disposizioni relative ai brevetti d'invenzioni destinate esclusivamente ai non vedenti » (6) (D'iniziativa dei senatori Maria Pia Dal Canton ed altri): PRESIDENTE, relatore Pag. 66, 67, 68 BERTOLI 67, 68	Rimessione all'Assemblea: « Agevolazioni fiscali per la produzione dei vini liquorosi » (102) (D'iniziativa del senatore Ferrari Francesco): PRESIDENTE
Martoni, Sottosegretario di Stato per le finanze	Discussione e approvazione: « Istituzione di un capitolo di entrata nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la contabilizzazione dei rimborsi di somme che l'Amministrazione stessa è autorizzata ad anticipare con i fondi del proprio bilancio »
zionale sull'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica » (75) (D'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri): PRESIDENTE, relatore 70, 71 MARTONI, Sottosegretario di Stato per le finanze	(168): PRESIDENTE

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

6^a SEDUTA (26 marzo 1969)

Discussione e approvazione:

« Norme sulla restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati » (439) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENT	Έ					P	ag.	6	0,	61,	62,	63,	64,	65
BERTOLI										60,	61,	62,	63,	65
Li Vigni												60,	63,	65
MACCARRO	NE	A	nte	oni	ino									63
Martoni,	C.	~++						4.	_			1		
MAKIONI,	30	π	050	egi	ett	arı	0 (ai	3	tate	pe	er u	е	
finanze				_							_			64
												60,	62,	

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Antonini, Baldini, Belotti, Bertoli, Biaggi, Buzio, Cerami, Cifarelli, Banfi, Corrias Efisio, Cuzari, De Luca, Formica, Franza, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Masciale, Oliva, Pirastu, Soliano, Spagnolli, Stefanelli e Zugno. Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Martoni.

B U Z I O, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sulla restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati » (439) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z U G N O , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento costituisce la esecuzione di norme adottate dalla Comunità europea in ordine alla facoltà, a favore degli Stati membri, di concedere supplementi sulla restituzione dei prelievi per i prodotti agricoli esportati. Il Governo italiano non ha provveduto alle relative delibere al momento opportuno ma soltanto

con disegno di legge presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 20 novembre 1968. Di conseguenza, il provvedimento dà luogo a una disposizione di retrodatazione al periodo che va dal 20 dicembre 1962 al 1º settembre 1963, ossia all'arco di tempo in cui maggiormente fu avvertita una difficoltà nell'esportazione dei prodotti agricoli oggetto della restituzione dei prelievi. Tuttavia, dal momento che il disegno di legge non determina problemi di copertura nè di merito anche nei rapporti con la Comunità europea, ne raccomanderei l'approvazione, cosa peraltro già avvenuta da parte dell'altro ramo del Parlamento.

B E R T O L I . Desidereremmo conoscere i pareri espressi dalle varie Commissioni interpellate, soprattutto della Giunta del MEC.

PRESIDENTE. Erano stati richiesti i pareri della 8ª e della 9ª Commissione, che però non ci sono stati fatti pervenire. Poichè i termini sono scaduti il 1º marzo scorso, è da ritenere che non vi siano opposizioni.

LI VIGNI. Mi chiedo a quale scopo sia stata costituita la Giunta per gli affari europei se non viene interpellata su argomenti così specifici come quello in esame.

PRESIDENTE. Non ritengo sia il caso di sollevare un problema di censura. Al massimo potremmo decidere di esporre verbalmente la questione alla Presidenza del Senato. Comunque, il provvedimento è piuttosto limitato nella sua sostanza, trattandosi di un onere di 94 milioni.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Si tratta in effetti di cosa alquanto modesta.

BERTOLI. Come si provvede alla copertura dell'onere?

Z U G N O, relatore. A carico del capitolo 1927 dello stato di previsione della spe-

sa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1969, ma con riferimento al periodo 20 dicembre 1962-1° settembre 1963.

BERTOLI. Praticamente si tratta di debiti di molti anni fa, che all'epoca non furono pagati e che saldiamo adesso a carico del bilancio 1968.

PRESIDENTE. Nel disegno di legge presentato dal Governo era previsto l'addebito dell'onere all'esercizio finanziario 1968; poi la Camera dei deputati ha provveduto a sostituire l'esercizio 1968 con lo esercizio 1969.

B E R T O L I . Noi ci asterremo dal voto perchè riteniamo che la procedura sia piuttosto anormale.

S O L I A N O . Sembrerebbe, però, che il capitolo 1927 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1969 riguardi diverse leggi, meno quelle citate nell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Z U G N O , *relatore*. Il capitolo 1927 riguarda regolarmente la restituzione dei prelievi ed ha uno stanziamento di 65 miliardi e 300 milioni.

PRESIDENTE. Non basta: il senatore Soliano chiede specificatamente se tra i vari provvedimenti sia citato anche il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, il cui articolo 4 fu modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 11 settembre 1963, numero 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463. In realtà, il capitolo 1927 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1969 così recita: « Restituzione dei prelievi agricoli e premi di denaturazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 28; all'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre

1966, n. 1119, e al decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224 (spese obbligatorie) ». Non vi è quindi, menzione del provvedimento al quale fa riferimento il disegno di legge in esame.

B E R T O L I . Desidererei conoscere ancora qualche dettaglio, perchè nella relazione governativa presentata alla Camera dei deputati si afferma che « fu prevista la facoltà per gli Stati membri (delle Comunità europee) di concedere supplementi di restituzione del prelievo ». Quindi non so se questa facoltà possa essere esercitata dal Governo senza che vi sia una legge apposita, poichè quella che dovremmo approvare è una legge di finanziamento.

PRESIDENTE. Si dice nella relazione: « Solo con l'articolo 15 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463, fu stabilita la modifica del citato articolo 4 del decreto-legge n. 955 prevedendo, attraverso una formula di più vasta portata, la possibilità di accordare le restituzioni secondo i criteri ed i principi indicati dalle norme comunitarie ».

BERTOLI. Ma le norme comunitarie non stabiliscono un obbligo per un supplemento di prelievo, bensì una facoltà degli Stati membri.

Z U G N O, relatore. Ma lo possiamo fare soltanto con legge.

B E R T O L I . Bisogna vedere se si tratta di una legge di finanziamento che corrisponde ad un obbligo che il Governo deve avere assunto in precedenza. Il disegno di legge parla di una « più vasta portata » delle norme comunitarie; siamo d'accordo, ma le norme comunitarie non stabiliscono un obbligo, ma una facoltà. Il Governo è autorizzato ad esercitare questa facoltà se non con legge, e in questo caso bisogna vedere se il decreto a cui il disegno di legge si riferisce concede al Governo di esercitarla.

6^a SEDUTA (26 marzo 1969)

Z U G N O, relatore. La legge stabilisce che dal 1º settembre 1963 vengano concessi questi supplementi; con il presente disegno di legge si propone di rendere operanti le norme a decorrere dal 20 dicembre 1962. L'unico problema che nasce è se ciò rientra nelle norme comunitarie, cioè se non diventa un dumping nei confronti degli altri Paesi del MEC. Ora la Comunità ha autorizzato questa retrodatazione dal 20 dicembre 1962; e noi non facciamo altro che dare esecuzione ad una facoltà espressa dalla Comunità stessa. È vero che la norma riguarda un periodo abbastanza lontano, però allaccia, direi, questo periodo, alla decorrenza già prevista al 1° settembre 1963.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per le finanze. E che è già attuata in tutti i Paesi della Comunità.

Z U G N O, relatore. Noi non l'avevamo attuata per il periodo per cui pure avevamo la facoltà ed eravamo stati autorizzati dallo Stato per mancanza di copertura o per altre difficoltà; ma dal 1º settembre 1963 l'Italia non aveva applicato questo supplemento di restituzione. Ora il disegno di legge in esame copre anche questo periodo.

B E R T O L I . Ho capito perfettamente quello che lei dice. Praticamente il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, « imponeva di contenere la restituzione nella misura corrispondente e non superiore al prelievo applicabile alla importazione ». Successivamente, « con l'articolo 15 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463, fu stabilita la modifica del citato articolo 4 del decreto-legge n. 955 prevedendo, attraverso una formula di più vasta portata, la possibilità di accordare le restituzioni secondo i criteri ed i princìpi indicati dalle norme comunitarie ».

E vorrei verificare, appunto, se questa norma di vasta portata è una delega al Governo di esercitare anche la facoltà ammessa dalle norme comunitarie, oppure no. PRESIDENTE. Se l'esame del disegno di legge richiede un approfondimento, io pregherei il collega relatore di farlo secondo la richiesta esposta adesso dal senatore Bertoli.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi pare che la domanda sia questa: se il Governo era delegato a provvedere.

B E R T O L I . Cioè se con questo decreto, poi convertito in legge, il Governo ha avuto la delega per esercitare quella facoltà stabilita dalle norme comunitarie di poter restituire prelievi suppletivi; perchè se il Governo non è autorizzato, questa legge è una legge di finanziamento che non corrisponde poi a una legge sostanziale che stabilisca il potere del Governo di esercitare questa facoltà.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'attuale spesa, questo disegno di legge è un atto del Parlamento italiano, e a questo titolo il Governo italiano, una volta che c'è una legge, è tenuto a pagare 94 milioni di lire. Il quesito che il senatore Bertoli pone è su un piano diverso: questo disegno di legge che il Governo chiede al Parlamento di approvare è o non è in armonia con le norme comunitarie?

BERTOLI. Non solo, ma anche questo ultimo disegno di legge che modifica l'articolo 4, dovrebbe dare la delega al Governo di esercitare la facoltà della restituzione dei prelievi supplementari.

PRESIDENTE. Completando la esposizione della mia opinione, riterrei di sì, se il Governo ha presentato questo disegno di legge. Siccome però la mia è un'opinione che può anche non essere condivisa, vediamo se possiamo chiarire il problema subito, altrimenti rinviamo la discussione del disegno di legge.

Noto adesso che il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, che è ricordato come primo provvedimento nel capitolo 1927, in una

5^a Commissione (Finanze e Tesoro)

6^a SEDUTA (26 marzo 1969)

lunga premessa, richiama il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, modificato dal decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463, che « Decreta », eccetera. Dunque, questa approfondita ricerca ci permetterebbe, con una certa tranquillità di ritenere che a questo capitolo, che è istituito innanzi tutto per il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, si può far riferimento per questi 94 milioni che nascono da provvedimenti precedenti, ma richiamati in questo disegno di legge.

BERTOLI. Questi 22 milioni dovrebbero stare nel fondo globale.

LIVIGNI. Bisogna leggere tutto il decreto-legge.

PRESIDENTE. Dopo una serie di « visto » in riferimento ad articoli della nostra Costituzione e del Trattato istitutivo della Comunità economica europea nonchè al Regolamento della medesima Comunità. all'articolo 6 si legge: « Il Presidente della Repubblica decreta che, a decorrere dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2, 3 (cioè di attuazione di una organizzazione comune nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei mercati nel settore delle carni bovine e del mercato del riso, eccetera) per i prodotti esportati verso altri Stati membri della Comunità economica europea o verso Paesi non comunitari può essere accordato un rimborso secondo i principi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ».

L I V I G N I . Il fatto sostanziale è che nel bilancio 1968 questo disegno di legge era citato espressamente; non così nel bilancio 1969.

PRESIDENTE. Con tutta probabilità, quando il disegno di legge fu redatto si ritenne che entro il 1968 esso avrebbe esaurito l'*iter* legislativo.

S O L I A N O . Veramente il provvedimento è stato presentato alla Camera dei deputati il 20 novembre scorso.

PRESIDENTE. D'accordo, ma anche se si era oramai a fine anno il Governo non poteva, nel testo del disegno di legge, non fare riferimento all'esercizio finanziario in corso, cioè a un capitolo del bilancio 1968. Approvandolo nel 1969, si sarebbe dovuto dire: il capitolo 1927 viene modificato inserendo il richiamo legislativo sopra ricordato. Ma ciò non è stato fatto. Quando legiferiamo in fretta, lavoriamo assai imperfettamente.

Z U G N O , relatore. Dovrei rispondere alle due osservazioni che sono state fatte, ma alla prima, quella relativa alla copertura, ha già replicato esaurientemente il Presidente.

M A C C A R R O N E . L'onorevole Zugno dovrebbe dirci anche se lo stanziamento del capitolo 1927, il quale fa riferimento a un ben preciso numero di provvedimenti legislativi, è in grado di coprire la spesa di 94 milioni prevista per il disegno di legge in esame. In caso di risposta positiva, comunque, penso dovrebbe essere disposta una variazione appunto per contemplare il nuovo onere.

Z U G N O, relatore. Credo che la spiegazione già data dal Presidente debba considerarsi esauriente, in quanto è stato chiarito che al capitolo 1927 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968 è espressamente citato il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, al quale il disegno di legge in esame si riferisce. Il fatto che, per ragioni di ritardata approvazione da parte del Parlamento, si sia entrati nell'anno finanziario 1969 e che solo ora il provvedimento stia per concludere il suo iter legislativo non deve preoccupare, in quanto il Governo ha valutato che l'onere di 94 milioni può trovare copertura con il capitolo 1927 anche del bilancio 1969. Ritengo, perciò, che la copertura indicata debba essere considerata

valida. Non credo che sotto l'aspetto tecnico si possa dimostrare il contrario: vale a dire che se, al momento del varo di un provvedimento, si accerta che esiste nel bilancio un capitolo al quale esso può essere riferito per analogia e che tale capitolo presenta delle sufficienti disponibilità finanziarie, vi si può attingere per la nuova copertura. Quindi — avendo il Governo accertato la disponibilità finanziaria a carico del capitolo 1927 — penso chhe possiamo ritenerci a posto a seguito delle considerazioni del Presidente e un po' anche delle mie modestissime.

Per quanto riguarda il problema della retrodatazione, il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, all'articolo 15 prevede la decorrenza dei prelievi a decorrere dal 2 settembre 1963 e le relative modalità. Resta, pertanto, tuttora scoperto il periodo che va dal 20 dicembre 1962 al 1º settembre 1963. Come è noto, benchè i Regolamenti comunitari in sè e per sè debbano essere considerati leggi aventi vigore nei Paesi aderenti al Mercato comune europeo, è invalsa la prassi della loro ratifica da parte dei singoli membri con leggi nazionali. Anche l'Italia li ha sempre approvati, diciamo così, una seconda volta con legge propria. Il motivo per cui non sia stato finora provveduto a fare altrettanto per le disposizioni sulla restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati dal 20 dicembre 1962 al 1º settembre 1963 non dovete chiederlo a me ma al Governo. Tuttavia, tecnicamente il disegno di legge al nostro esame è ineccepibile in quanto non fa che retrodatare al 20 dicembre 1962 fino al 1º settembre 1963 norme già disposte dalla Comunità economica europea e recepite dal sistema giuridico italiano con decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, sia pure soltanto a partire dal 2 settembre 1963.

PRESIDENTE. Non è che io possa considerarmi soddisfatto del modo col quale siamo chiamati ad approvare anche il disegno di legge in esame. Anzitutto va rilevato che esso fa riferimento a un periodo che va dal 1962 al 1963, mentre siamo nel 1969 o, quanto meno — se teniamo presen-

te la data di presentazione al Parlamento eravamo nel 1968; ossia è trascorso molto, troppo tempo. Il travaso dall'esercizio 1968 al 1969 è stato compiuto per ragioni pratiche — la Camera dei deputati ha approvato il provvedimento lo scorso 23 gennaio ma è avvenuto con un semplice accenno al capitolo di bilancio, dimenticando che le disponibilità erano state compiutamente impegnate nel 1968; ragione per cui occorrerebbe chiedere alla Ragioneria generale dello Stato se il capitolo abbia presentato, al 31 dicembre 1968, un residuo tale da consentire la copertura, peraltro di scarsa portata, del disegno di legge in esame. Sono tutte considerazioni di un certo peso, tutt'altro che formali.

Dovremmo chiedere alla Ragioneria generale dello Stato se nel fondo stanziato sul capitolo 1927, che nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968 era di 40 miliardi. sia rimasto un residuo per impegni da assumere dell'ordine di 94 milioni. Ripeto: si tratta di questioni che hanno un loro peso, che non sono soltanto di forma. Detto questo, però, considerando che ci troviamo di fronte ad una spesa di modesta entità e che siamo nel campo di rapporti sorti nel 1962-1963, che in una maniera o nell'altra dobbiamo regolare, se il Governo dichiara che c'è la disponibilità finanziaria nel capitolo 1927 per l'esercizio 1969, ritengo che i dubbi sollevati non siano tali da inficiare l'opportunità di approvare il provvedimento. Ecco perchè, pur con una certa ritrosia, concludo formalmente pregando la Commissione di votare a favore del disegno di legge.

M A R T O N I , Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi sembra che nel merito del disegno di legge non siano state sollevate obiezioni; si tratta di regolare una situazione al fine di porre i nostri esportatori di farine in condizioni di parità rispetto a quelli degli altri Paesi della Comunità europea. Il punto che lascia perplessi gli onorevoli senatori credo sia quello relativo al finanziamento, cioè se debba ritenersi valido il riferimento al capitolo 1927 per l'esercizio 1969 o

6a Seduta (26 marzo 1969)

se invece ci si debba riferire allo stesso capitolo per l'esercizio 1968. Se la Commissione lo desidera, possiamo anche approfondire questa questione, ma non mi sembra che essa sia tale da giustificare un ulteriore rinvio dell'approvazione di questo disegno di legge.

BERTOLI. Avrei delle perplessità anche nel merito del disegno di legge; comunque, volendomi soffermare soltanto sulla questione della copertura, credo che si possa fare questo ragionamento.

Il Governo aveva previsto questa spesa nel bilancio del 1968, infatti, il disegno di legge è stato presentato nello stesso anno; non era possibile prevedere la spesa nel capitolo 1927 per l'esercizio 1969, perchè il Governo l'aveva già stanziata nel 1968 e doveva supporre che sarebbe stata anche liquidata nel corso dello stesso esercizio. È vero che si tratta di una piccola somma rispetto alle decine di miliardi stanziati sul capitolo 1927; direi però che, secondo una linea logica, non potremmo trovare la copertura nel bilancio del 1969, ma trasferendo nel capitolo 1927 per l'esercizio 1969 il residuo che eventualmente esiste nello stesso capitolo per l'esercizio 1968, quindi modificando il bilancio del 1969 riportandovi la spesa che era prevista nel 1968.

PRESIDENTE. Valutando brevemente le sue considerazioni, senatore Bertoli, debbo dire questo: è vero che quando si viola un principio giuridico non ha importanza l'entità finanziaria della causale, ma sul piano politico la questione è diversa. Noi stiamo definendo una spesa di 84 milioni relativa ad una situazione che risale a quattro-cinque esercizi precedenti; non c'è dubbio che il legislatore dovrebbe aver cura di non determinare incertezze o confusioni con il suo procedere, ma molte volte egli, che è anche un politico, è pressato da tante esigenze che lo inducono a considerare la sistematica meno di quanto non possa farlo un professore di diritto.

Dalla Camera dei deputati il disegno di legge ci è pervenuto in questi termini; possiamo benissimo rinviarlo a quella sede se la Commissione insiste, intanto però coloro ai quali sono destinati gli 84 milioni attenderanno ancora. Ecco il punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi.

Z U G N O , relatore. Tenendo conto dell'esiguità della spesa e considerando che alla Camera dei deputati, in sede di Commissione bilancio, il rappresentante del Ministero del tesoro ha accettato il riferimento al capitolo 1927 per l'esercizio 1969, — per cui si deve ritenere che esiste la disponibilità sull'apposito capitolo di bilancio per il corrente anno —, vorrei pregare anch'io la Commissione di approvare il disegno di legge.

BERTOLI. Poichè mi sembra che il problema di cui trattasi non sia di gran rilievo e rendendomi conto che vi sono delle difficoltà all'interno della maggioranza e del Governo, non ne faccio una questione pregiudiziale, ma mi limito a dichiarare che voterò contro il disegno di legge.

LI VIGNI. Dichiaro anch'io di votare contro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È stabilita al 20 dicembre 1962 la decorrenza delle norme dell'articolo 4 del decreto legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, quali risultano modificate dall'articolo 15 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 94 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1927 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1969.

(È approvato).

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

6^a SEDUTA (26 marzo 1969)

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa del senatore Francesco Ferrari: « Agevolazioni fiscali per la produzione dei vini liquorosi » (102)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Ferrari Francesco: « Agevolazioni fiscali per la produzione dei vini liquorosi ».

M A R T O N I , Sottosegretario di Stato per le finanze. Chiedo che il presente disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea, in quanto il Governo non può esprimere il suo voto favorevole al provvedimento così com'è formulato, per varie ragioni. Accenno alle principali: innanzitutto, perchè si tratta di vini che hanno il carattere di prodotti di consumo di lusso; in secondo luogo, perchè verremmo a trovarci di fronte ad una situazione anomala sul piano della Comunità europea.

B A L D I N I , relatore. Nella relazione già svolta in sede referente avevo anche sottolineato che per l'ottobre del 1969 è prevista la liberalizzazione di tutto il vino prodotto nell'ambito della Comunità europea. Ora, per quanto riguarda la richiesta fatta dall'onorevole Martoni, a prescindere dal fatto che per una ragione di delicatezza mi sembrerebbe opportuno sentire il parere del senatore Garavelli — che oggi non è presente — il quale in precedenza aveva chiesto se era possibile approfondire l'argomento, vorrei ricordare anche questo: alla fine della mia relazione avevo proposto di sentire il parere della Commissione igiene e sanità,

che è pervenuto ed è favorevole, e anche quello della Commissione agricoltura, che pare non sia ancora pervenuto. Ad ogni modo, se il Governo chiede che il provvedimento venga rimesso all'esame dell'Assemblea, io non posso che aderire.

PRESIDENTE. Il Governo ha questa facoltà e l'onorevole Martoni ha anche motivato la richiesta di rimessione del provvedimento all'esame dell'Assemblea col richiamo al fatto che si tratta di vini che non hanno un grande consumo, nè un consumo popolare, nonchè col richiamo alle difficoltà che per questo potrebbero intervenire in sede di Comunità europea.

Noi però qui non entriamo nel merito di queste considerazioni, perchè la facoltà del Governo a questo proposito è inoppugnabile. Pertanto, quando in una prossima seduta torneremo a discutere in sede referente il disegno di legge, il senatore Baldini farà richiamo all'ampia relazione che ha già svolto nella seduta del 12 settembre, restando inteso che il provvedimento sarà esaminato in sede legislativa soltanto in Aula.

Poichè a norma dell'articolo 26 del Regolamento, l'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, il disegno di legge stesso è rimesso all'esame dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente in una prossima seduta della Commissione.

Discussione ed approvazione con modificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia, Bernardinetti, Bisantis, Bonadies, Brusasca, Colleoni, La Penna, Limoni, Mannironi, Mazzarolli, Pecoraro, Perrino, Sammartino, Spigaroli, Zugno e De Marzi: « Disposizioni relative ai brevetti di invenzioni destinate esclusivamente ai non vedenti » (6)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia, Bernardinetti, Bisantis, Bonadies, Brusasca, Colleoni, La Penna, Limoni, Man5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

6^a SEDUTA (26 marzo 1969)

nironi, Mazzarolli, Pecoraro, Perrino, Sammartino, Spigaroli, Zugno e De Marzi: « Disposizioni relative ai brevetti di invenzioni destinate esclusivamente ai non vedenti ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Il proposito dei presentatori del provvedimento è quello di escludere qualsiasi onere fiscale per la concessione e la conservazione di brevetti e di privative industriali rilasciati rispettivamente per l'invenzione e la produzione di qualsiasi ritrovato da destinare, per sua specifica natura, all'uso esclusivo dei ciechi. Tale esenzione è subordinata ad un accertamento di effettiva utilità dei ritrovati, che verrà effettuato dall'ufficio che si occupa dell'istruttoria per la concessione di brevetti e privative presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè da parte dell'Unione italiana ciechi, che a tal fine sarà chiamata ad esprimere un parere.

L'oggetto del disegno di legge è, quindi, ben definito e devo dire che la relazione che lo accompagna, e che è stesa con un certo qual vigore dimostrativo, fa presente che purtroppo nel campo dell'assistenza ai ciechi finora la tecnica non ha potuto dare molto, e inoltre fa notare che anche quei ritrovati che sono apparsi di efficace utilità per i ciechi, di fatto poi hanno incontrato una notevole difficoltà ad essere realizzati, innanzitutto perchè, sotto questo aspetto, diciamo fortunatamente, l'area di mercato di questi prodoti è limitata, vale a dire che coloro che si trovano nella necessità di utilizzarli sono pochi; e poi anche perchè questa non atraente prospettiva finanziaria non spinge molti operatori economici a studiare quello che può essere utile in questo settore. I presentatori del provvedimento auspicano che il fatto di non dare noie di carattere fiscale a coloro che volessero studiare e realizzare strumenti tiflotecnici possa portare ad una maggiore brevettazione e costruzione degli strumenti destinati ad alleviare le condizioni dei non vedenti.

Raccomando quindi di approvare il disegno di legge in esame.

M A R T O N I , Sottosegretario di Stato per le finanze. Dopo quanto ha detto l'onorevole Presidente, il Governo non può che essere d'accordo.

BERTOLI. Anche noi siamo d'accordo.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La concessione e la conservazione di brevetti e di privative industriali rilasciati rispettivamente per l'invenzione e la produzione di qualsiasi ritrovato destinato per sua specifica natura all'uso esclusivo dei ciechi è esente da ogni imposta e tassa.

BERTOLI. Sulla procedura per la brevettazione io ho qualche dubbio, che desidererei fosse chiarito. Mi pare, infatti, che al momento di fare la domanda di brevettazione, cioè prima ancora che il brevetto sia esaminato, occorra pagare delle tasse. Se in realtà è così, il provvedimento non potrà funzionare, per cui sarebbe opportuno prevedere un meccanismo diverso. Secondo l'articolo 2 del disegno di legge. l'accertamento che si tratti di un brevetto utile ai ciechi verrà effettuato dai competenti uffici ministeriali, sentito il parere dell'Unione italiana ciechi, evidentemente dopo che il ritrovato sarà stato presentato; perciò, se al momento della presentazione della domanda c'è da pagare una tassa, diventa difficile che questo provvedimento raggiunga lo scopo che ci si prefigge.

Sarebbe quindi opportuno precisare che l'esenzione fiscale si applica a tutti gli atti inerenti alla concessione e alla conservazione dei brevetti considerati dal provvedimento.

PRESIDENTE, relatore. A tal fine io proporrei un emendamento tendente

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

6^a SEDUTA (26 marzo 1969)

ad aggiungere all'articolo 1 il seguente comma:

« L'esenzione da ogni imposta e tassa è accordata anche per la richiesta e la documentazione preventiva ».

Z U G N O . Se ho colto nel giusto l'osservazione del senatore Bertoli, egli ritiene che, siccome l'esenzione da ogni imposta e tassa viene accordata in relazione alle finalità umane e sociali che si intendono raggiungere, fino al momento in cui non viene riconosciuta l'effettiva utilità del ritrovato per i ciechi, la pratica di brevettazione segue il corso normale e quindi si devono pagare le relative tasse. Però a me sembra che l'emendamento proposto dal Presidente sia superfluo, in quanto il suo contenuto è già implicito nel disegno di legge; cioè, secondo me, la pratica di brevettazione dovrebbe seguire il suo corso senza il pagamento preventivo di alcuna tassa e poi, nel caso che non venga riconosciuta l'effettiva utilità e destinazione del ritrovato ai ciechi, si inviterebbe il richiedente a pagare tutte le imposte relative alla domanda di brevettazione.

BERTOLI. No, non si può affermare questo. Mi pare che ci siano dei tributi che si pagano al momento della presentazione della richiesta di brevettazione e altri tributi che si pagano al momento della concessione del brevetto.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Nel testo dell'articolo 2, però, è detto che l'effettiva utilità dei ritrovati viene accertata prima del rilascio dei brevetti dai competenti uffici ministeriali.

S P A G N O L L I . Qui bisogna andare a vedere come è congegnata la legge sui brevetti. Anche a me sembra che, nel momento in cui produce la domanda di brevettazione, l'interessato debba pagare subito, oltre al bollo, una tassa.

S O L I A N O . Per superare ogni difficoltà, secondo me si potrebbe inserire al-

l'articolo 1, dopo la parola « ciechi », un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « nonchè tutti gli atti inerenti ». Così la prestazione dell'imposta sarebbe sospesa poichè l'esenzione è subordinata al riconoscimento della effettiva utilità del ritrovato destinato ai ciechi.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi pare che così possa andare.

PRESIDENTE. Allora, metto ai voti l'emendamento presentato testè all'articolo 1 dal senatore Soliano: alla penultima riga, dopo le parole: « all'uso esclusivo dei ciechi », aggiungere: « nonchè tutti gli atti inerenti », modificando l'ultima riga in « sono esenti da ogni imposta e tassa ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

L'effettiva utilità dei ritrovati di cui al precedente articolo 1 viene accertata prima del rilascio dei brevetti dai competenti uffici ministeriali, sentito il parere della Unione italiana ciechi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un capitolo di entrata nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la contabilizzazione dei rimborsi di somme che l'Amministrazione stessa è autorizzata ad anticipare con i fondi del proprio bilancio » (168)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

6a SEDUTA (26 marzo 1969)

« Istituzione di un capitolo di entrata nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la contabilizzazione dei rimborsi di somme che l'Amministrazione stessa è autorizzata ad anticipare con i fondi del proprio bilancio ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le somme che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad anticipare con i fondi del proprio bilancio per esigenze connesse allo svolgimento dei propri servizi, devono affluire, all'atto del rimborso, ad apposito capitolo di entrata del bilancio stesso.

Mediante decreto del Ministro del tesoro, le somme affluite al capitolo di cui al precedente comma possono essere portate in aumento dello stanziamento dei corrispondenti capitoli dai quali gli anticipi sono stati prelevati.

B U Z I O , relatore. Il disegno di legge in esame è stato già approvato dalla Camera dei deputati nella passata legislatura, ma non ebbe il tempo di essere discusso e approvato dal Senato prima della fine della legislatura stessa.

Il disegno di legge afferma che l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, per varie esigenze connesse ai propri servizi, si trova a dovere anticipare delle somme che al momento della restituzione vengono iscritte al capitolo « Proventi diversi », senza possibilità di riutilizzazione. Tutto ciò influisce in modo negativo sulle disponibilità finanziarie dell'Azienda e si manifesta in modo più apprezzabile nei seguenti casi:

a) anticipi concessi ai concessionari speciali sulle partite esportate ai sensi degli articoli 91 e 92 del Regolamento per la coltivazione indigena, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, a carico del capitolo della « Compra tabacchi », sui quali anticipi vengono corrisposti gli interessi legali, anticipi che, nell'ordine di oltre due miliardi, all'atto del rimborso affluiscono,

insieme agli interessi, al capitolo « Proventi diversi », al quale dovrebbero invece affluire soltanto gli interessi;

- b) anticipi per l'acquisto dei sacchetti di juta per il sale comune, per un importo di circa 300 milioni a carico del capitolo degli acquisti di articoli di condizionamento del sale, che viene rimborsato dall'acquirente ed affluisce, nello stesso modo, al capitolo dei « Proventi diversi »;
- c) anticipo dell'ordine di oltre 500 milioni a carico del capitolo della « Compra tabacchi » per acquistare dall'estero tabacchi destinati alla riesportazione, introdotti in porto franco a Trieste per la manipolazione; anche questo provento viene versato a « Proventi diversi ».

Allo scopo di sanare questa situazione, che impedisce la logica reintegrazione dei corrispondenti capitali di spesa delle somme anticipate, si è predisposto l'unito disegno di legge, il quale prevede, al primo comma dell'articolo unico, l'afflusso, all'atto del rimborso, delle somme anticipate ad un apposito capitolo del bilancio dei Monopoli, e al secondo comma la possibilità, con decreto del Ministro del tesoro, di aumentare lo stanziamento dei capitoli corrispondenti a reintegro della utilizzazione precedentemente effettuata mediante la concessione delle anticipazioni.

ANTONINI. Si tratta di riparare ad una delle tante anomalie che ci sono. Secondo me, però, questo provvedimento poteva essere inserito nel disegno di legge che il Ministro delle finanze sta approntando per la riforma di tutta l'Amministrazione dei Monopoli. Purtuttavia mi sembra che esso sia necessario perchè l'Amministrazione dei Monopoli anticipa somme del suo bilancio che poi rientrano, insieme agli interessi, nel capitolo « Proventi diversi ». A me risulta che dal bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli vengono prelevati fondi la cui spesa non è di competenza di quell'Amministrazione. Ci sono 22 o 23 miliardi, signor Presidente, che girano in questa maniera; poi ci troviamo con i nostri tabacchi che non possono competere con quelli delle al5^a Commissione (Finanze e Tesoro)

6^a SEDUTA (26 marzo 1969)

tre nazioni. Saremmo quindi d'accordo sul disegno di legge.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Per la seconda volta non voglio turbare questa unanimità e ringrazio per l'approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri: « Riparto dei proventi derivanti dall'addizionale sull'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica » (75)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzoli, Torelli, Valsecchi Pasquale, Giraudo, Dalvit, Brugger, Del Nero, Zugno, Segnana, Berthet e Berlanda: «Riparto dei proventi derivanti dall'addizionale sull'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica».

Informo gli onorevoli colleghi che il parere della 1^a Commissione su questo disegno di legge non è stato espresso, ma il termine è scaduto il 3 ottobre 1968. Sarei pronto a riferire sul provvedimento, senonchè l'onorevole Martoni mi comunica che deve fare subito una dichiarazione a nome del Governo.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Onorevoli senatori, 10 o 15 giorni fa, se non erro, io espressi il parere contrario del Governo su questo disegno di legge e, a seguito dell'interessamento manifesto di alcuni senatori, chiesi una sospensione perchè il provvedimento potesse essere riesaminato. Oggi, a conclusione di un ulteriore approfondimento sulla materia, io debbo ribadire il parere contrario del Governo

chiedendo formalmente che il disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.

Z U G N O . Avrei preferito che il Governo avesse chiesto un rinvio della discussione di questo disegno di legge e, pertanto, se mi è consentito, vorrei pregare l'onorevole Martoni di considerare l'opportunità di un ulteriore ripensamento al fine di giungere ad un accordo.

PRESIDENTE, relatore. Debbo far presente che sulla richiesta del Governo non è possibile aprire una discussione anche se poi, dato il clima di particolare cordialità nel quale svolgiamo i nostri lavori, qualcuno dei colleghi può formulare la preghiera al Governo stesso di consentire un ulteriore approfondimento del disegno di legge in oggetto, al fine di giungere ad un accordo. Mi permetto però di ricordare che tale preghiera è stata già rivolta al rappresentante del Governo un paio di settimane orsono e non so se egli, avendo oggi ribadito l'opposizione del Governo al disegno di legge, possa permettere che la preghiera venga reiterata.

MARTONI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei dire al senatore Zugno che io stesso, senza che alcuno mi avesse sollecitato, avevo proposto un rinvio della discussione di questo disegno di legge per un ulteriore esame della materia. Ritornando stamane in questa sede ho premesso che esiste una situazione di netto dissenso nei confronti del provvedimento; sono dolente di questo, ma, per il momento, non posso aggiungere altro come rappresentante del Governo.

S P A G N O L L I . Mi sembra che, in fondo, qui si tratta veramente di una questione di riconoscimento anche di quella che è l'espressione dell'autonomia locale dei comuni rivieraschi che noi, andando di questo passo, veniamo a danneggiare. Anch'io, quindi, avrei voluto rivolgere al rappresentante del Governo una preghiera come l'ha formulata il senatore Zugno, ma poichè la

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

6^a SEDUTA (26 marzo 1969)

discussione è chiusa a norma di regolamento non insisto.

P R E S I D E N T E , relatore. Lei sa meglio di me che, a seguito della richiesta del Governo, non è che venga interrotto o a cessare l'iter legislativo di questo provvedimento: cambia soltanto natura, in quanto proseguirà in sede referente. Debbo dare atto all'onorevole Martoni di avere aderito nella seduta del 12 marzo, anche spontaneamente sotto un certo aspetto, alla nostra preghiera di riesaminare la materia; dal momento che egli ha chiesto oggi formalmente la rimessione del disegno di legge all'esame dell'Assemblea, è chiaro che ogni ulteriore discussione sarebbe superflua.

SPAGNOLLI. La ringrazio.

PRESIDENTE, relatore. Poichè a norma dell'articolo 26 del Regolamento il Governo ha chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, il disegno di legge stesso è rimesso all'esame dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,25.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
11 Direttore delegato per i resoconti stenografici
Dott. ENRICO ALFONSI